

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ABBRACCIO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTONIO ABATE NA VIA
PALUDICELLA 83

Numero REA: NA - 807371

Codice fiscale: 06317221213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

Il capitale sociale iniziale è pertanto di 3.000 (tremila) euro.

ART.6) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2009.

ART.7) I componenti convergono di non istituire, allo stato, il Collegio Sindacale, in quanto non obbligatorio.

ART.8) La signora D'ANIELLO Maria Luana delega me notaio a richiedere l'iscrizione della cooperativa nell'Albo delle Cooperative istituito presso il Registro delle Imprese di Napoli.

ART.9) Sono a carico della società tutte le spese relative al presente atto le quali complessivamente ammontano in via approssimativa a euro 1.800 (milleottocento).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono alle ore dodici e trenta

Consta di un foglio dattiloscritto a norma di legge e scritto da persona di mia fiducia e da me per pagine quattro fin qui.

Firmato: Maria Luana D'Aniello, Francesco Calabrese, Emilio Galasso, Natalina Massa, Maria Maddalena Soccio, Rosa Grasso, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

Allegato "A" al n. 8820 di raccolta

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Sant'Antonio Abate (NA) la società cooperativa denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ABBRACCIO"**.

Alla cooperativa si applicano:

* le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, nonché in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera,

* le disposizioni sulle Onlus in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazio-

ne non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 comma 8 D.Lgs 4 dicembre 1997
n. 460,

* le disposizioni degli art. 2511 e seguenti del codice civile e, in quanto compatibili, le
disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c., determina l'obbligo per
gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie modifi-
che dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di re-
cesso.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 3 - OGGETTO

La cooperativa ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale di sog-
getti, soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, attraverso l'utilizzo razionale
delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e formativi.

Ai fini di cui sopra, la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- 1) attività di assistenza sociale per il recupero di persone socialmente svantaggiate;
la gestione di centri diurni, centri di pronta e transitoria accoglienza, centri residen-
ziali e semi-residenziali per minori, donne, per gestanti, per madri con figli, per diver-
samente abili e per migranti;
- 2) assistenza domiciliare agli anziani e ai diversamente abili, counseling scolastico a
soggetti svantaggiati, prestazioni sia di tipo socio-assistenziali che di aiuto domesti-
co, altre prestazioni assistenziali quali disbrigo pratiche varie (pratiche sanitarie, pa-
gamento utenze), attività di telesoccorso e teleassistenza, servizio di autoambulan-

za, telemedicina, attività di maternage;

3) attività di animazione, di baby parking, iniziative ricreative, culturali, sportive e fieristiche, scuola di danza classica e moderna, recitazione e musica atte al raggiungimento dello scopo mutualistico;

4) attività educative, formative, di supporto scolastico ed extra-scolastico per minori e adulti destinatari dello scopo sociale, compresa la gestione mense, trasporti, sportello psico-pedagogico, asili nido, case di riposo, biblioteche, ludoteche, teatri, soggiorni climatici, colonie estive ed invernali, strutture sportive e maneggi;

5) attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio e spettacoli, attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi socialmente e/o culturalmente svantaggiati;

6) attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale, formazione e supporto della genitorialità, formazione per le coppie disponibili all'affido e all'adozione nazionale ed internazionale, sostegno alla famiglia nella fase post-affido e post-adozione, formazione all'accoglienza dei minori stranieri e adottati per l'istituzione scolastica;

7) attività di collaborazione con istituzioni e terzo settore.

La società in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dai D.Lgs 24.2.1998 n.58 e 1.9.1993 n.385, potrà:

a) esercitare tutte le attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

b) assumere e cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio;

c) contrarre mutui e finanziamenti in genere con Banche, Istituti di Credito e Società Finanziarie, usufruendo anche di tutte le agevolazioni e incentivazioni previste dalla vigente normativa.

ART. 4 - SCOPO - MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi soci-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate nei settori indicati nel precedente articolo.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività prestata a migliori condizioni rispetto a quelle rinvenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone nel contempo di far conseguire ai propri soci operatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto della società della cooperativa.

La cooperativa svolge la propria attività ai sensi dell'art. 1 lettera a) legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 secondo comma c.c., e pertanto è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente ai

sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c.; pertanto:

- è vietato distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Possono essere soci cooperatori:

- * le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, precisato che, ai sensi dell'art. 10 legge 381/91, alle cooperative sociali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815;
- * le persone bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'og-

getto sociale, in qualità di "soci utenti" o "soci fruitori" della cooperativa;

* i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge 381/91 disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di scambio mutualistico, in conformità con l'apposito regolamento (che dovrà essere predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci), sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

ART. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa.

L'organo amministrativo a seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte.

te, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte dovranno essere integralmente versate all'atto della sottoscrizione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato con decisioni dei soci;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può essere pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- 1) per mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) per interdizione, inabilitazione, o fallimento del socio, e per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 12 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo

di sovrapprezzo. Il pagamento deve esser fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 13 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota del loro dante causa (nella misura indicata nell'articolo precedente) oppure possono chiedere di subentrare nella qualità di socio.

Il successore, però, potrà diventare socio a condizione che possenga i prescritti requisiti e che l'ammissione venga accolta dall'Organo Amministrativo, al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla morte del socio.

ART. 14 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme loro spettanti entro 5 anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 15 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è disciplinato da un apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, approvato con decisione dei soci.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamen-

te i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, tenendo conto delle particolarità dello scopo proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91 e dell'art. 2520 secondo comma c.c..

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Qualora il bilancio sia redatto ai sensi dell'art. 2435 bis del c.c., l'organo amministrativo, indica i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, nella nota integrativa, in sostituzione della relazione sulla gestione sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La decisione dei soci che approva il bilancio, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 17 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) almeno il 30% deve essere destinato al fondo di riserva legale;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione va corrisposto il 3% (o la diversa misura stabilita dalla legge).

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti può essere distri-

buita ai soci a titolo di dividendo in misura peraltro non superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti, rispetto al capitale effettivamente versato, e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di cooperazione per usufruire delle agevolazioni fiscali e tributarie. L'ulteriore quota deve essere destinata a riserva indivisibile.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

ART. 18 - DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, la revoca o la sostituzione degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Salvo quanto successivamente previsto nel presente articolo, le decisioni dei soci

possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei soci.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 2° comma c.c., la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, (o con avviso spedito a mano) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compreso il fax e la posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adu-

nanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, nel caso in cui l'amministrazione è affidata disgiuntamente o congiuntamente a più persone, dal più anziano degli amministratori nominati. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Ogni socio può rappresentare al massimo altri 2 soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del 2° comma dell'art. 2479 c.c. e per la nomina dei liquidatori è comunque richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 19 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, alternativamente, in base alla decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori i quali potranno operare in via congiunta o disgiunta tra loro.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente agli amministratori, si applicherà il disposto degli artt. 2257 e 2258 c.c..

L'amministrazione può essere affidata anche non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso ter-

mine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

In caso di richiesta anche di un solo amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, (e quindi anche con avviso consegnato a mano o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-

stratori.

ART. 21 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione delle materie riservate per legge alla competenza dei soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente nonché ai singoli consiglieri delegati, se nominati (nei limiti della delega).

La rappresentanza può essere anche attribuita a due o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, ovvero qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione

dei soci.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e la sua retribuzione valgono le norme di legge.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 25 - PRESTITI E VERSAMENTI DEI SOCI

I soci potranno effettuare a favore della società versamenti a fondo perduto o versamenti con obbligo di rimborso che normalmente saranno infruttiferi, salvo che non sia diversamente pattuito tra il socio e l'organo amministrativo. I finanziamenti potranno essere effettuati solo per il conseguimento dello scopo sociale e nei limiti massimi consentiti dalla legge; gli eventuali interessi corrisposti non potranno superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

I predetti finanziamenti dei soci saranno regolati da apposito regolamento e dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 385/93, dalla deliberazione del CICR del 3.3.1994 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.